

## **Fattura emessa alla PA scartata o rifiutata: cosa fare?**

Una volta trasmessa la fattura alla Pubblica Amministrazione committente potreste ricevere uno di questi messaggi:

- **Scarto**: la fattura non ha superato i controlli del SDI. Controlla l'errore, modifica la fattura e inviala nuovamente entro 5 giorni dalla data in cui hai ricevuto la notifica.
- **Mancata consegna**: la fattura non è stata recapitata alla PA.
- **Scarto** esito: l'esito della PA è sostanzialmente o formalmente errato.
- **Rifiuto**: se la fattura è stata rifiutata, dovrai emettere una nota di credito e creare una nuova fattura.
- **Decorrenza termini**: se la PA ha ricevuto la fattura, ma nei 15 giorni successivi non ha segnalato nessun esito (non ha né accettato, né rifiutato la fattura), ti verrà recapitata la notifica di decorrenza termini. Questa notifica non determina la correttezza della fattura, né come verrà gestita successivamente dalla PA. Ti consigliamo quindi di contattare la PA, per avere la conferma che abbia accettato il documento. Non puoi inviare di nuovo la fattura, perché verrebbe scartata dal SDI per duplicazione.

### **ATTENZIONE ALLA SITUAZIONE DI SCARTO O RIFIUTO:**

**Se la fattura è stata rifiutata dalla PA questo non incide sulla validità fiscale della fattura emessa e successivamente rifiutata**

In tali casi, le associazioni devono emettere un nuovo documento fiscale corretto, da trasmettere nuovamente tramite Sistema di Interscambio (SDI), affinché possa essere validamente ricevuto e accettato dalla PA.

La gestione del documento rifiutato rappresenta tuttora una criticità operativa: le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione si considerano emesse al

momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI, mentre **ai fini dell'emissione non assume rilievo l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte dell'ente destinatario.**

Ne consegue che **la fattura rifiutata continua a esistere fiscalmente e a mantenere tutta la sua validità sotto il profilo tributario** con l'obbligo di essere registrata nelle scritture contabili e produttrice di effetti impositivi.

**L'associazione deve quindi emettere una Nota di credito per annullare la fattura rifiutata**

Se infatti la fattura continua a esistere fiscalmente nonostante il rifiuto della Pubblica Amministrazione, l'unico strumento idoneo a neutralizzarne gli effetti è rappresentato dall'emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972, cui seguirà, se necessario, l'emissione di una nuova fattura corretta. Tale nota di credito potrà essere a sua volta accettata o rifiutata dalla PA, ma l'obiettivo principe di regolarizzare l'aspetto fiscale sarà comunque raggiunto.

**La consapevolezza della distinzione tra fattura scartata dal Sistema di Interscambio e fattura rifiutata dalla Pubblica Amministrazione assume quindi un'importanza fondamentale.** Solo nel primo caso il documento può considerarsi non emesso; nel secondo, invece, il documento mantiene piena rilevanza fiscale e richiede un successivo intervento del contribuente per coordinare gli effetti della disciplina tributaria con quelli derivanti dal rapporto civilistico.